

Progetto di legge
“Modifica al Codice Penale”

Art.1

Dopo l'art.371 è inserito il seguente articolo:

“Art.371 bis

Chiunque estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favore di iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alla predetta finalità è punito con la prigionia di primo grado o con la multa a giorni di terzo grado.

Art.2

L'art.373 del codice penale è sostituito dal seguente:

“Art.373

Corruzione

Il pubblico ufficiale **di cui al secondo comma dell'art.149, ovvero anche chi ricopre incarichi istituzionali**, il quale riceve per sé o per altri una qualsiasi utilità non dovuta, o ne accetta la promessa per omettere o ritardare, per aver omesso o ritardato, un atto del suo ufficio ovvero per compiere un atto del suo ufficio o mandato ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, è punito con la prigionia e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di quarto grado nonché con la multa a giorni di terzo grado.

Le pene sono diminuite di un grado se l'atto da compiere è del proprio ufficio.

Alle stesse pene soggiace il pubblico impiegato che non riveste la qualità di pubblico ufficiale.

Le pene indicate nei commi precedenti sono applicabili anche a chi dà o promette l'utilità, **il quale, tuttavia, non è punibile qualora denunci all'autorità giudiziaria i fatti di cui al primo comma.**

Art.3

L'art.374 del codice penale è sostituito dal seguente:

“Art.374

Accettazione di utilità per un atto già compiuto

Il pubblico ufficiale **di cui al secondo comma dell'art.149, ovvero anche chi ricopre incarichi istituzionali**, il pubblico impiegato che non abbia tale qualità **di pubblico ufficiale**, il quale riceve un compenso per un atto d'ufficio già compiuto, è punito con la prigionia di primo grado o con la multa a giorni di terzo grado.

La stessa pena si applica a chi dà il compenso, **il quale tuttavia non è punibile qualora denunci all'autorità giudiziaria i fatti di cui al primo comma.**

Art.4

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno dopo la sua pubblicazione.

Consiglieri:

Avv. Gian Nicola Berti

Avv. Maria Luisa Berti